

STATUTO

ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA MENTANA 13-15-17

Numero REA: MB - 1864082

Codice fiscale: 06718590968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B AL NUMERO 9142/6652 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società cooperativa sociale avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

1.2 La sede della società è posta in Comune di Monza.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

1.3 Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- i D. Lgs 112/2017 e 117/2017 in quanto compatibili;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e sempre in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Qualora ricorrano le condizioni previste per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; compete all'assem-

blea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

2.2 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento.

Alla Cooperativa ai sensi dell'art. 2541:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del c.c., in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti anche non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 septies disp. att. c.c.)

2.2 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

2.3 La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire quindi ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

" SCOPO - OGGETTO

3. Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381; essa organizza un'impresa, mediante la solidale partecipazione dei soci, orientata in via non esclusiva alle persone bisognose.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in

forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico
ivi compresa la collaborazione a progetto.

La Cooperativa potrà quindi svolgere la sua attività anche con terzi.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo secondo principi di mutualità.

Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità del regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, e i relativi rapporti verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.

La Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico ha per oggetto le seguenti attività:

A) l'apertura, la conduzione, la gestione e la promozione di centri per la formazione professionale, in Italia e all'estero, con svolgimento dei relativi percorsi formativi in obbligo scolastico e non, in regime di accreditamento con lo stato, regioni ed enti pubblici, in ogni filiera professionale;

B) la istituzione, gestione, promozione, anche nel rispetto delle direttive dell'unione europea, sia in Italia che all'estero, di:

- scuole medie inferiori e superiori, oltre che istituti universitari (o sedi distaccate di atenei universitari) in ogni ambito culturale;

- corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione ed orientamento professionale;

- corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione dei professionisti, italiani e/o stranieri, operanti nelle attività di estetica, delle acconciature per donna e per uomo, nei trattamenti del corpo e di ogni settore che dovesse essere oggetto di insegnamento da parte della società;

- conferenze, dibattiti, seminari e meetings volti alla promozione della cultura e della formazione professionale;

- accademie, società e centri assistenziali. Le predette attività possono essere svolte nell'ambito delle discipline umanistiche, comportamentali, in quelle etiche ed estetiche, oltre che nell'ambito della formazione in campo sanitario e parasanitario; inoltre, la società potrà svolgere le proprie attività in campo sportivo e ricreativo in genere. Tutte le predette attività potranno essere svolte sia direttamente che per conto di terzi, pubblici e privati;

C) creazione e gestione di centri estetici, di bellezza e di benessere, nonché spa e beauty farm, saloni di acconciatura; servizi alla persona per trattamenti estetici e di acconciatura, sia manuali sia mediante utilizzo di apparecchiature per uso estetico; tali attività sono finalizzate al completamento delle attività di formazione ed educative di cui ai punti A) e B) che precedono.

D) la commercializzazione di prodotti per trattamenti estetici e/o cosmetici quali, a solo titolo di esempio, prodotti per l'igiene, per la cura estetica, per la cura del corpo, prodotti di profumeria e di bigiotteria, nonché di ogni altro prodotto connesso all'attività didattica e/o sportiva, e/o ricreativa della società destinati all'uso e consumo nell'ambito delle attività formative ed educative;

E) servizi per l'addestramento e la formazione del personale di centri estetici, di bellezza, benessere e beauty farm;

F) la consulenza, a favore di professionisti e di enti, pubblici o privati, nelle attività oggetto dei precedenti punti C), D) ed E);

G) l'attività di assistenza all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro, o alla riqualifica di risorse in ambito formale, informale e non formale;

H) la somministrazione di alimenti e bevande (in ambito scolastico);

I) la creazione e la gestione di registri, associazioni, a.t.s. e a.t.i e network di natura professionale e/o culturale, che raggruppino persone fisiche o giuridiche, enti formativi o produttivi.

La cooperativa potrà altresì compiere operazioni immobiliari, ivi comprese la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili aventi qualsiasi destinazione (sia propri che di terzi purchè in gestione), affinché vengano adoperati esclusivamente con lo scopo di sviluppare ed ampliare l'attività istituzionale della cooperativa medesima.

E' tassativamente esclusa ogni attività professionale regolamentata dal sistema ordinistico.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegnerà altresì ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui sopra, potrà avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- g) La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le

provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

5. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo Amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a 3 (tre); qualora tra i soci vi siano soggetti non persone fisiche i soci devono essere almeno 9 (nove).

6.2 Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione

al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4.E' consentita l'ammissione a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. I Soci volontari sottoscrivono la domanda di socio volontario. Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Peculiare caratteristica dei soci volontari è la prestazione a titolo gratuito della loro attività; di conseguenza essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci. Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali;

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi

nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 Cod. Civ. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria spe-

ziale qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e l'esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, tenendo conto dei costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio iscritto alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non potrà essere eletto amministratore, non potrà rappresentare altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 Cod. Civ.

6.6 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.7 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazio-

ne del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero extracomunitario alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) l'indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore o quale socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative dell'ammissione;

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.9 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7. E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad al-

tre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8. La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)

giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento Interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

10. L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta l'interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, ex art. 2531 Cod. Civ.;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

f) quando sia stato accertato giudizialmente che egli ha moralmente o materialmente danneggiato gli interessi della società ovvero fomentato dissidi o discordia fra i soci, ovvero ancora che ha svolto attività in concorrenza con gli interessi sociali;

g) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

11. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

12.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

12.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

12.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

13. In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 12, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

14.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 12 e 13.

14.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

14.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

15. In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli

defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

STRUMENTI FINANZIARI

16. La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 4° comma del Codice Civile, può emettere strumenti finanziari ma finché ad essa si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata detti strumenti dovranno essere privi di diritti amministrativi e dovranno essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati.

La competenza per l'emissione dei suddetti strumenti finanziari spetta all'assemblea.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

17.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

17.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

17.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

17.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

17.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'Orga-

no Amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà essere depositato entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

18.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti, in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

18.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza

autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

19. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie ivi compresa l'eventuale riserva sovrapprezzo;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

20.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e comunque entro 2 (due) anni dalla sottoscrizione.

20.2 Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

21.1 L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

21.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico anche in considerazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

21.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico,

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
 - mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- secondo i criteri previsti dall'art. 2545-sexies Cod. Civ.

21.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici e comunque in base ai suddetti

criteri ovvero in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

21.5 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, durante la vita della società;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, che approva il bilancio, nel rispetto dell'articolo 2514, 1° comma, lettera a), eventualmente imputandoli ad aumento della quota di ciascun socio. I dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria (sempre indivisibile) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

21.6 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato

nella lettera a), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera b).

21.7 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per l'intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dall'assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

22. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato.

DECISIONI DEI SOCI

23.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di 8 (otto) giorni con il mezzo che riterrà più opportuno e che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'as-

semblea verificare in che modo gli amministratori e i sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

23.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente dell'assemblea ed il segretario (o il notaio) che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente dell'assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

23.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per il caso di assemblea totalitaria.

23.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

23.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

24.1 L'Assemblea:

1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;

1 bis) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 112/2017;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;

4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;

5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;

6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;

8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;

9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

11) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

12) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

13) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2 L'assemblea, chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti per legge, tale assemblea potrà avere luogo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

24.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

25. In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti nell'adunanza.

Quando l'oggetto della delibera è lo scioglimento anticipato, il cambiamento dello scopo sociale e dell'oggetto, la trasformazione del tipo o la fusione della società, l'approvazione dei regolamenti interni, l'assemblea è ritenuta valida tanto in prima che in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

26. Le votazioni devono essere palesi.

27.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

27.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

27.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

27.4 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza, a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

27.5 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, 2 (due) scrutatori.

27.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

27.7 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

27.8 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

28.1 La società sarà amministrata o da un Amministratore Unico, che deve

essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, il cui numero viene stabilito dall'assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

28.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione.

28.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

28.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

28.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

28.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

28.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno

una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

28.8 La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

28.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

28.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

28.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

28.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

28.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

28.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

a) convocare l'Assemblea dei soci;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- q) acquistare quote proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

28.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

28.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

28.17 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

28.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, che potrà compiere nel frattem-

po gli atti di ordinaria amministrazione.

29.1 L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nell'ambito e per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti.

Il Presidente ed i Consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

29.2 L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'ORGANO DI CONTROLLO

30 La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

La società può nominare quale organo di controllo in alternativa al sindaco unico un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore legale o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore legale o della società di revisione.

Competenze e poteri dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati dalle norme dettate per gli stessi in tema di società per azioni (ove compatibili con il dettato dell'art. 2477 c.c.) e dalla relativa normativa speciale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione questi de-

vono essere iscritti nell'apposito registro.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31 Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nonché quelle relative alla determinazione e della corresponsione dei dividendi e/o dei ristorni, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 a cui sia aderente la Cooperativa ovvero, qualora la Cooperativa non sia aderente ad alcuna Associazione o questa non provveda alla nomina dell'Arbitro entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovatisi la sede legale della società, all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.

L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ri-

tiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;
- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonché, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 819, comma primo, del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli artt. 829, primo comma, e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n° 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

32.2 In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

32.3 Nella liquidazione del patrimonio sociale si procederà al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

33.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

33.2 Le disposizioni dell'art. 2, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, all'indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della cooperativa, in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

33.3 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Vidimato per allegazione

F.to Monica Giannubilo

F.to Paola Bottini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi del-
l'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
82.